

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016**  
**686/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA**  
**DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 novembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: Autorità), a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 219/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 219/2015/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2016, 58/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 58/2016/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 320/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 320/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 516/2016/R/gas);
- le lettere della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità 26373 del 22 settembre 2016);
- le richieste di audizione di:
  - a) Blu Reti Gas del 4 ottobre 2016 (prot. Autorità 27873 del 4 ottobre 2016);
  - b) NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. del 5 ottobre 2016 (prot. Autorità 28089 del 5 ottobre 2016);

- c) Veneta Gas S.p.a. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28159 del 6 ottobre 2016);
- d) Lodigiana Infrastrutture S.r.l. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28175 del 6 ottobre 2016);
- e) Erogasmet S.p.a. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28157 del 6 ottobre 2016);
- f) San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28176 del 6 ottobre 2016);
- g) Servizi Distribuzione S.r.l. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28617 del 10 ottobre 2016);
- h) Italimpianti S.r.l. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28595 del 10 ottobre 2016);
- i) So.Gas S.p.a. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28538 del 10 ottobre 2016);
- j) Lario reti gas S.r.l. del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28606 del 10 ottobre 2016);
- k) Enerco Distribuzione S.p.a. del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28558 del 10 ottobre 2016);
- l) Rete Morenica S.r.l. del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28535 del 10 ottobre 2016);
- m) Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28699 dell' 11 ottobre 2016);
- le comunicazioni di:
  - a) Società Intercomunale Gas S.p.a. del 5 ottobre 2016 (prot. Autorità 28160 del 6 ottobre 2016);
  - b) Inrete Distribuzione Energia del 29 maggio 2015 (prot. Autorità 33584 del 16 novembre 2016), del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28505 del 10 ottobre 2016) e del 15 novembre 2016 (prot. Autorità 33459 del 15 novembre 2016);
  - c) AcegasApsAmga S.p.a. dell'11 ottobre 2016 (prot. Autorità 28835 dell'11 ottobre 2016);
  - d) Italgas Reti S.p.a. del 14 ottobre 2016 (prot. Autorità 29540 del 18 ottobre 2016);
  - e) Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. del 14 ottobre 2016 (prot. Autorità 29537 del 18 ottobre 2016);
  - f) Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28163 del 6 ottobre 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 290/2015/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, per le imprese distributrici (*Tabella A*), i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione, per ogni impianto di distribuzione

partecipante alla regolazione premi-penalità, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG;

- le imprese distributrici hanno reso disponibili i dati di sicurezza del 2014, ai sensi dell'articolo 28 della RQDG;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 219/2015/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 4 imprese distributrici di gas naturale; nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione oggetto di verifica e gli esiti delle verifiche;
- l'impresa Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale ha comunicato i dati del 2014, ai sensi dell'articolo 28 della RQDG, in seguito alla pubblicazione della deliberazione 58/2016/E/gas;
- l'impresa Reti Metano Territorio S.r.l. ha comunicato i dati del 2014, ai sensi dell'articolo 28 della RQDG, in seguito alla pubblicazione della deliberazione 320/2016/R/gas;
- con la deliberazione 516/2016/R/gas, l'Autorità ha rideterminato, per il periodo 2014-2019, per ogni impianto di distribuzione di Reti Metano Territorio S.r.l., i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione;
- al punto 3 della deliberazione 516/2016/R/gas, l'Autorità ha previsto l'aggiornamento delle Tabelle A, B, 2a, 2b, 3, 4 e 5 della deliberazione 290/2015/R/gas, come risultanti dalle modifiche introdotte dalla deliberazione 516/2016/R/gas e per effetto delle interconnessioni/separazioni impiantistiche, come disciplinate dall'articolo 34 della RQDG;
- i commi 35.3 e 35.4 della RQDG prevedono casi di perdita dei premi per odorizzazioni non conformi alla normativa vigente e per il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'articolo 12 della RQDG; inoltre l'articolo 35.1 dispone la riduzione dei premi per accadimento di incidenti di responsabilità dell'impresa distributtrice;
- nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono una riduzione, ai sensi del comma 35.1 o che perdono i premi ai sensi dei commi 35.3 e 35.4 della RQDG;
- il comma 12.1 lettera f) della RQDG dispone che l'impresa distributtrice debba rispettare le disposizioni di cui ai commi 14.1 e 14.2 in materia di pronto intervento; tale rispetto viene dichiarato da ogni impresa mediante la comunicazione dei dati effettuata ai sensi dell'articolo 28 della RQDG;
- ai commi 12.2 lettere a) e b), 12.4 e 12.5 della RQDG è richiesto che per ogni impianto di distribuzione l'impresa ispezioni il 100% della rete in alta e media pressione e in bassa pressione, predisponga il rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas nonché il rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione;
- con il comunicato del 24 settembre 2014 la Direzione Infrastrutture ha chiarito le modalità di calcolo della percentuale di rete ispezionata;

- la RQDG prevede, al comma 28.15, che l'impresa distributrice possa inviare, ai sensi del comma 28.15, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio al 31 maggio di ogni anno una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza dell'anno precedente, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati, nonché una adeguata motivazione a fondamento della richiesta;
- ai sensi del comma 28.16 della RQDG, l'Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza dell'anno precedente.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 10 maggio 2016, ad eccezione di Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale e Reti Metano Territorio S.r.l., è stato messo a disposizione delle imprese di distribuzione interessate, un sistema *on-line* contenente le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità, per il 2014, ai sensi dell'articolo 35 della RQDG (di seguito: fase istruttoria preliminare);
- durante tale fase istruttoria preliminare, alcune imprese distributrici hanno formulato osservazioni;
- gli Uffici dell'Autorità, dopo gli opportuni approfondimenti, hanno comunicato alle imprese interessate l'accoglimento delle osservazioni, in presenza di motivazioni oggettive a supporto, o il mancato accoglimento, nonché la relativa motivazione;
- a seguito delle verifiche ispettive di cui alla deliberazione 219/2015/E/gas e delle attività di controllo svolte ed ultimati i necessari approfondimenti anche sui dati trasmessi da Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale in seguito alla deliberazione 58/2016/E/gas e da Reti Metano Territorio S.r.l. in seguito alla deliberazione 320/2016/R/gas, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha inviato le risultanze istruttorie a tutte le imprese distributrici;
- le risultanze istruttorie hanno evidenziato alle imprese interessate anche la perdita dei premi per il mancato rispetto di alcuni obblighi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato rispetto del comma 12.1 lettera f) della RQDG in materia di pronto intervento per le imprese:
  - a) Società Intercomunale Gas per tutti gli impianti in regolazione;
  - b) AcegasApsAmga S.p.a. per tutti gli impianti in regolazione;
  - c) Italgas Reti S.p.a. per l'impianto di Torino (id 35060);
  - d) Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. per tutti gli impianti in regolazione;
- per l'impresa AcegasApsAmga S.p.a., per l'impianto di Resiutta e Resia \*\* gas naturale (id 37974), è stato riscontrato anche il mancato rispetto del comma 12.5 della RQDG relativo alla mancata predisposizione del rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione;

- sempre in sede di risultanze istruttorie, è stato evidenziato per tre impianti di distribuzione di Inrete Distribuzione Energia (Castel d'Argile (id 35770), Fontana (id 35378), Malalbergo (id 35380)) il mancato rispetto del comma 12.4 riguardante la predisposizione rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas e, limitatamente all'impianto di Castel d'Argile (id 35770), il mancato rispetto anche del comma 12.2 lettere a) e b) relativo all'ispezione della rete in alta e media pressione e bassa pressione;
- per l'impresa Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato rispetto dell'obbligo di ispezione della rete di cui al comma 12.2 lettera c) della RQDG nonché la mancata predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas di cui al comma 12.4 della RQDG;
- dopo il ricevimento delle risultanze istruttorie:
  - a) le imprese Società Intercomunale Gas, AcegasApsAmga, Italgas Reti e Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. hanno inviato una comunicazione dichiarando di aver attribuito la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 28 della RQDG relativa al comma 12.1 lettera f) in materia di pronto intervento, in modo non corretto, ai gas diversi dal gas naturale; in realtà, quindi, con riferimento al gas naturale, le società hanno sostenuto di aver rispettato il suddetto obbligo;
  - b) l'impresa AcegasApsAmga S.p.a. ha inoltre dichiarato di non essere tenuta alla predisposizione rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione perché la rete in acciaio dell'impianto di Resiutta e Resia \*\* gas naturale (id 37974), corrisponde ad un tratto aereo per il quale la protezione catodica non deve essere applicata;
  - c) l'impresa Inrete Distribuzione Energia:
    - pur avendo dichiarato, in fase di rettifica dei dati 2014 (concessa a giugno 2015 ai sensi del comma 28.16 della RQDG), di non aver predisposto per gli impianti Castel d'Argile (id 35770), Fontana (id 35378), Malalbergo (id 35380) il rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas ai sensi del comma 12.4, ha dimostrato di aver fornito nei termini previsti (maggio 2015) tali rapporti;
    - segnalando che un impianto dei tre (Castel d'Argile) risulta essere interessato da una riduzione dell'estensione della rete a seguito di cessione di una parte di esso ad altra impresa distributrice, ha dichiarato di aver rispettato, con riferimento al nuovo assetto impiantistico, l'obbligo previsto dal comma 12.2 lettere a) e b) di ispezione della rete in alta e media pressione e in bassa pressione;
  - d) l'impresa Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. ha dichiarato di avere comunicato dati errati in relazione alla consistenza della rete di cui al comma 12.2 lettera c) della RQDG, ed ha trasmesso un "rapporto

- annuale valutazione dei rischi per dispersioni gas anno 2014” ed un “rapporto su ricerca e riparazione dispersioni gas naturale anno 2014”;
- le seguenti imprese distributrici hanno richiesto, entro i termini previsti, di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell’Autorità:
    - a) Blu Reti Gas;
    - b) NED Reti Distribuzione Gas S.r.l.;
    - c) Veneta Gas S.p.a.;
    - d) Lodigiana Infrastrutture S.r.l.;
    - e) Erogasmet S.p.a.;
    - f) San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l.;
    - g) Servizi Distribuzione S.r.l.;
    - h) Italimpianti S.r.l.;
    - i) So.Gas S.p.A.;
    - j) Lario reti gas S.r.l.;
    - k) Enerco Distribuzione S.p.a.;
    - l) Rete Morenica S.r.l.;
    - m) Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l..

**RITENUTO:**

- di accogliere le motivazioni fornite dalle imprese Società Intercomunale Gas, AcegasApsAmga, Italgas Reti (limitatamente all’impianto di Torino, id 35060) e Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., dal momento che la dichiarazione del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 12.1 lettera f) della RQDG, in materia di pronto intervento, si configura come un mero errore materiale;
- in conseguenza della decisione di cui al precedente punto, al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori, riconoscere l’errore materiale nelle dichiarazioni di adempimento agli obblighi di cui al comma 12.1, lettera f) della RQDG, segnalato nell’istruttoria preliminare dalle imprese Aquamet, Basengas S.r.l., Serenissima Gas S.p.a., Caronno Pertusella Servizi S.r.l. Unipersonale, Valle Umbra Servizi S.p.a., Cpl Distribuzione S.r.l., ma non considerato dagli Uffici in sede di comunicazione delle risultanze istruttorie;
- di accogliere i chiarimenti forniti da Inrete Distribuzione Energia, dal momento che l’impresa ha:
  - a) trasmesso per gli impianti Castel d’Argile (id 35770), Fontana (id 35378), Malalbergo (id 35380) il rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas ai sensi del comma 12.4, successivamente alla data del 31 marzo 2015, ma entro i termini disciplinati dai commi 28.15 e 28.16 della RQDG;
  - b) dichiarato di aver ispezionato l’impianto di Castel d’Argile (id 35770) così come risultante dalla cessione, nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 12.2 lettere a) e b) della RQDG;

- di non accogliere la richiesta avanzata da AcegasApsAmga in relazione all'impianto di Resiutta e Resia \*\* gas naturale (id 37974), poiché l'istanza di rettifica dei dati è stata presentata oltre il termine previsto dal comma 28.15 della RQDG;
- di non accogliere le istanze dell'impresa Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., dal momento che:
  - a) l'istanza di rettifica dei dati relativi alla consistenza della rete di cui al comma 12.2 lettera c) della RQDG è stata presentata oltre il termine previsto dal comma 28.15 della RQDG;
  - b) il "rapporto annuale valutazione dei rischi per dispersioni gas anno 2014" ed il "rapporto su ricerca e riparazione dispersioni gas naturale anno 2014" trasmessi all'Autorità non attuano quanto disposto dal comma 12.4 della RQDG e dalla specifica tecnica UNI/TS 11297 "Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas.

**RITENUTO DI:**

- aggiornare i livelli di partenza e i livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 ai sensi del punto 3 della deliberazione 516/2016/R/gas e dell'articolo 34 della RQDG, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- determinare i premi per l'anno 2014, di cui alle Tabelle 4.1, 4.2 e 5 allegate al presente provvedimento;
- disporre il differimento agli anni 2015-2019 delle penalità relative alla componente dispersioni per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 4.2 allegata al presente provvedimento;
- dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di provvedere al pagamento dei premi, di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2014 per le seguenti imprese distributrici che hanno richiesto di essere ascoltate in audizione finale:
  - a) Blu Reti Gas;
  - b) NED Reti Distribuzione Gas S.r.l.;
  - c) Veneta Gas S.p.a.;
  - d) Lodigiana Infrastrutture S.r.l.;
  - e) Erogasmet S.p.A.;
  - f) San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l.;
  - g) Servizi Distribuzione S.r.l.;
  - h) Italimpianti S.r.l.;
  - i) So.Gas S.p.a.;
  - j) Lario reti gas S.r.l.;
  - k) Enerco Distribuzione S.p.a.;
  - l) Rete Morenica S.r.l.;
  - m) Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l.;

- riservarsi di compiere ulteriori approfondimenti nei confronti delle imprese Società Intercomunale Gas, AcegasApsAmga, Italgas Reti e Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Aquamet, Basengas S.r.l., Serenissima Gas S.p.a., Caronno Pertusella Servizi S.r.l. Unipersonale, Valle Umbra Servizi S.p.a., Cpl Distribuzione S.r.l., al fine di appurare l'effettivo rispetto degli obblighi di cui al comma 12.1 lettera f) della RQDG;
- riservarsi di compiere ulteriori approfondimenti per l'impresa Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. al fine di appurare le motivazioni dell'invio all'Autorità di documentazione non attinente alla predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas di cui al comma 12.4 della RQDG.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- al fine di ridurre gli errori materiali che possono essere commessi nella fase di imputazione dei dati da comunicare all'Autorità, prolungare sino a tutto il 31 luglio il periodo di richiesta di rettifica dei dati di sicurezza e continuità che saranno comunicati dalle imprese distributrici a decorrere dal 2017 (comma 28.15 della RQDG), e di fissare al 30 settembre il termine di autorizzazione alla rettifica da parte dell'Autorità (comma 28.16 della RQDG)

**DELIBERA**

1. di aggiornare i livelli di partenza e i livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 ai sensi del punto 3 della deliberazione 516/2016/R/gas e dell'articolo 34 della RQDG, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. determinare i premi per l'anno 2014, di cui alle Tabelle 4.1, 4.2 e 5 allegate al presente provvedimento;
3. disporre il differimento agli anni 2015-2019 delle penalità relative alla componente dispersioni per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 4.2 allegata al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di rinviare, a successivo provvedimento, la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2014 per le imprese distributrici:
  - a. Blu Reti Gas;
  - b. NED Reti Distribuzione Gas S.r.l.;
  - c. Veneta Gas S.p.a.;
  - d. Lodigiana Infrastrutture S.r.l.;
  - e. Erogasmet S.p.a.;

- f. San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l.;
  - g. Servizi Distribuzione S.r.l.;
  - h. Italimpianti S.r.l.;
  - i. So.Gas S.p.a.;
  - j. Lario reti gas S.r.l.;
  - k. Enerco Distribuzione S.p.a.;
  - l. Rete Morenica S.r.l.;
  - m. Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l.;
6. di sostituire, al comma 28.15 della RQDG, le parole “31 maggio” con le parole “31 luglio”;
  7. di sostituire, al comma 28.16 della RQDG, le parole “30 giugno” con le parole “30 settembre”;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa e alle imprese distributrici citate nella Tabella A;
  9. di pubblicare il presente provvedimento e la RQDG, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*